



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta del 15/11/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 10218/2019 R.G.** promossa da:

MARIA SENESE, nata a Piana di Monteverna (CE), il 10/11/1950, e residente in Caserta, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni DE FILIPPO, presso il quale elettivamente domicilia in via E. Tazzoli n. 7, Capodrise, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: indebito assistenziale

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo del 28.11.2019, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere stata titolare con decorrenza dal 2014 di pensione d'invalidità civile, certificato n. 07186141 – ha impugnato il provvedimento dell'Inps del 08.08.2019 con il quale l'Istituto l'ha diffidato al pagamento della somma di € 17.270,72 indebitamente erogata per il periodo dal 01.01.2015 al 31.08.2019 e divenuta indebita a seguito del verbale di revisione sanitaria del

19.11.2015 e notificato il 27.11.2015, con il quale la percentuale di invalidità veniva ridotta dal 100% al 75% con decorrenza dal 27.09.2015.

A sostegno della richiesta, ha dedotto la procedibilità della domanda per aver presentato ricorso amministrativo per l'annullamento in autotutela della riliquidazione in data 3.10.2019, rimasto senz'esito; l'infondatezza dell'indebito assistenziale, a prescindere dal menzionato verbale di revisione sanitaria, per aver compiuto alla data del 19.11.2015 il 65° anno d'età, con conseguente trasformazione *ex lege* della prestazione di inabilità civile al 100% in assegno sociale.

Per tali ragioni, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite e attribuzione per anticipo fattone.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Istituto, che ha resistito alla pretesa con svariate argomentazioni e ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, vinte le spese del processo.

Autorizzato il deposito di note conclusive, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, all'odierna udienza cartolare la causa – istruita in via documentale, in quanto involgente questioni di mero diritto - è decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

L'indebito vantato dall'Inps è relativo al ricalco della prestazione di invalidità civile erogata e riscossa per il periodo dal 1.12.2015 (che è il 1° giorno del mese successivo a quello della visita) e fino al 31.8.2019, per perdita del requisito sanitario, essendo stata accertata una percentuale d'invalidità civile del 75% in luogo di quella precedente del 100%.

Tanto si evince dalla comunicazione di diffida in atti, con il prospetto del TE08.

Orbene, è d'uopo richiamare i principii giurisprudenziali nonché la normativa invocabile in tema di indebito assistenziale.

Secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, in relazione al periodo successivo al gennaio 2001, in tema di indebito e riparto dell'onere probatorio, occorre anzitutto rilevare che *“il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”* (cfr. in particolare Cass. n. 198/2011).

Si tratta del resto dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa; quando ad agire sia invece l'*accipiens*, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.

Pertanto, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge).

Secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, dunque, ai sensi dell'**art. 2697 c.c.** è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto (*cfr.* tra le tante SS.UU. Cass. 18046/2010).

La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.

In materia di prestazioni assistenziali, quali quelle in esame, il diritto alla prestazione non ha la sua genesi in un provvedimento amministrativo di “concessione” avente natura costitutiva, bensì nasce al verificarsi dei fatti previsti dalle norme e costituisce l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) *ex lege* (si veda, per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033). Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva - di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme - funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., Sez. Un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329; Cass., sez. lav., 30-03-2006, n. 7548 ribadisce “*la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari [...], in quanto meramente strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate dalla legge alle indicate commissioni mediche (natura strumentale che non muta in caso di accertamento negativo)*”).

Quanto alla sospensione del beneficio e al conseguente recupero dell'indebito dei ratei versati va rammentato che secondo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (*Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici*):

“5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità”.

In diritto, va fatta applicazione della regola del principio generale di cui è espressione l'**art. 2033 c.c.**, secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.

Né esistono limiti a tale ripetibilità.

Invero - come lucidamente spiega la S.C. nella sentenza n. 1446 del 2008, Pres. Ciciretti, rel. Picone – *“Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.*

Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri, in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regola le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264)”.

Venendo al caso di specie, per quello che è dato leggere nella relazione amministrativa, il debito n. 15156193 di € 17.270,72, relativo al periodo 1/12/2015 – 31/08/20019 e intestato alla ricorrente, sig.ra Senese Maria, è dovuto ad una ricostituzione *online*, eseguita dall'ufficio competente: trattasi di perdita della pensione categoria INVCIV n.7186141 per decadenza dal diritto a seguito di visita di revisione del 19/11/2015, in cui la percentuale dell'invalidità riconosciuta veniva ridotta dal 100% al 75% (*cfr.* modello TE 08 allegato).

Orbene, tale circostanza di fatto e, segnatamente, la perdita del requisito sanitario richiesto dalla legge per il beneficio non è controverso tra le parti, né parte ricorrente solleva censure di sorta in ordine a tale mutata valutazione in diminuzione della propria percentuale d'invalidità civile.

Piuttosto, lamenta l'inidoneità di tale variazione di giudizio sulla percezione della provvigione, tramutatasi automaticamente e *ex lege* in assegno sociale al compimento del 65° anno d'età. Essendo la ricorrente nata il 10.11.1950, alla data della visita di revisione del 19.11.2015, aveva già conseguito il requisito anagrafico.

Nella specie, dunque, la parte invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale (come ridenominato dall'art. 3, co.6 della L. 8 agosto 1995 n.335) in applicazione dell'art. 19 della L. n. 118/1971. Giova ricordare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale che la legge n. 335\1995 ha istituito in luogo della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n. 153\1969. Il diritto all'assegno sociale prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è subordinato a requisiti reddituali, di cittadinanza e residenza. Ove ricorrano tali condizioni, al raggiungimento del 65° anno d'età viene erogato l'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335\1995.

L'art.3 comma 6 legge n.335/95 stabilisce quanto segue: *“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".*

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale [...].”

La natura assistenziale della pensione sociale non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.

Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata generalmente a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Inoltre, è corretta la prospettazione attorea che invoca il diritto alla trasformazione automatica, in virtù della quale non doveva essere presentata nuova domanda amministrativa all'INPS, prevista soltanto per il conseguimento della pensione sociale ex art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153 e non anche per la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell'assegno di invalidità. In modo analogo l'art. 10 della legge 381/70 dispone lo stesso per i sordomuti titolari di pensione non reversibile, nell'ottica della semplificazione delle misure assistenziali previste dal *welfare*, unificando in un'unica forma (l'assegno sociale appunto) le diverse forme di sussidio previste.

Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che *“l'art. 19 consente l'accesso alla prestazione ” **sostitutiva** con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantacinque anni”* (v. Cass. sent. 17083 del 27/08/2004 secondo cui *“La pensione sociale (o assegno sociale) attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e*

prescinde sia da oneri di domanda, sia dall'accertamento, da parte dell'Inps, della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità del trattamento di invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale". Ha altresì chiarito che "l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'Inps in sostituzione della pensione d'inabilità ha, in applicazione dell'art. 18, della legge n. 118 del 1971, **carattere automatico** costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale, alle condizioni di maggior favore già accertate, a prescindere dal possesso del requisito reddituale per l'accesso alla pensione sociale (costituito dal reddito familiare) e rilevando il solo reddito personale dell'assistito (Cassazione civile, sez. lav., 09 luglio 2008, n. 18825), confermando il precedente orientamento secondo cui "ove la pensione sociale sostituisca, ai sensi dell'art. 19 della l. 30 marzo 1971 n. 118 (di conversione del d.l. 30 gennaio 1971 n. 5), la pensione di inabilità o l'assegno mensile di cui agli art. 12 e 13 della stessa legge, essa rimane soggetta ai medesimi limiti di reddito (nel computo del quale deve essere compresa anche la pensione di reversibilità) cui erano rispettivamente soggette le prestazioni economiche originarie, con esclusione di ogni rilevanza dei limiti reddituali specificamente previsti per la pensione sociale" (Cassazione civile, sez. lav., 21 ottobre 1994, n. 8668, Cass. Sez. lav. 22 ottobre 1997 n. 10397; Cass. lav. 27 febbraio 1990 n. 1530 e Cass. lav. 2 novembre 2001 n. 13570).

In motivazione la citata pronuncia del 2008 chiarisce che il citato automatismo opera anche per l'assegno sociale, che dal 1.1.96 ha sostituito la pensione sociale ex art 3 comma 6 della l. 335/95, e prescinde dal requisito reddituale.

Tuttavia, la Difesa della ricorrente neglige che – come correttamente posto in luce dall'Inps - l'art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

L'adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 3 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

La sig.ra Senese, essendo nata il 10/11/1950, alla decorrenza 01/12/2015 (primo giorno mese successivo al verbale di revisione n. 6036684200516 del 19/11/2015, notificato in data 27/11/2015) non ha diritto all'assegno sociale sostitutivo di invalidità civile per mancanza del requisito anagrafico (aveva infatti appena 65 anni e non 65 anni e tre mesi come richiesto dalla novella).

Nel 2016 il requisito anagrafico per l'assegno sociale è stato poi stabilito in 65 anni e 7 mesi, con la conseguenza che la richiedente avrebbe maturato il requisito predetto soltanto dal 01/07/2016, ovviamente considerando a quella data - alla luce del verbale di revisione

sanitaria del 19.11.2015 - il limite reddituale per l'invalidità parziale (75%) e non per l'invalidità totale (100%), che per il 2016 era di circa € 4.000,00.

Tuttavia, l'Inps ha altresì rilevato che l'istante risulta titolare dal 02/2007 di assegno ordinario di invalidità IO15037146, integrata al minimo con importo annuo di € 6.520,00 al 2015, con ulteriore superamento del limite reddituale per l'invalidità parziale.

Tale provvigione è incompatibile *ex lege* con l'invalidità parziale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 54/1982: *“A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.*

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 20 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi”.

Del resto, la ricorrente non ha contestato né preso espressamente posizione sulle deduzioni dell'Inps, non avendo assolto all'onere probatorio di dimostrare in giudizio la sussistenza dei presupposti per il diritto al beneficio richiesto.

Per tali ragioni, accertato l'indebito oggettivo e l'insussistenza del diritto alla percezione delle prestazioni assistenziali per i periodi indicati, la domanda va integralmente respinta.

Stimasi equo compensare per l'intero le spese di lite, avuto riguardo alla natura complessa della questione, alla controvertibilità delle coordinate ermeneutiche condivise, alla qualità delle parti e delle condizioni reddituali del ricorrente, legittimamente dedotte a giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 15.11.2021.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*